

**Titolo I****Denominazione - Scopo - Sede - Durata****Art. 1 - Costituzione**

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata "Parco della Salina di Cervia S.r.l."

**Art. 2 - Sede**

La Società ha sede in Comune di Cervia (RA).

L'organo amministrativo potrà istituire sia in Italia che all'estero agenzie ed uffici amministrativi, che non abbiano carattere di sedi secondarie; l'istituzione di queste ultime è riservata all'assemblea.

**Art. 3 - Durata**

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2032 (duemilatrentadue) e potrà essere prorogata una o più volte con delibera assembleare.

**Art. 4 - Oggetto sociale**

La Società ha per oggetto l'attività di gestione a fini turistici, economici, di valorizzazione ambientale ed ecologica, culturale e del tempo libero dell'area relativa all'intero comparto delle saline di Cervia, ed inoltre, occorrendo, l'area circostante il medesimo comparto, e, a tali fini, si propone di favorire, sviluppare e realizzare servizi per l'utenza turistica anche sul fronte dell'informazione, dell'accoglienza e dell'ospitalità

In relazione a tale oggetto la Società, in proprio o quale intermediaria, potrà fare qualunque operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare e compiere, senza restrizione alcuna, tutto quanto necessario ed utile a favorire il raggiungimento dell'oggetto sociale medesimo, in Italia ed all'Estero.

Potrà pure richiedere finanziamenti, mutui, anticipazioni ed aperture di credito a Banche, società finanziarie ed Istituti di Credito speciale, concedere fidejussioni e garanzie reali, anche a favore di terzi, ed assumere, direttamente o indirettamente, in Italia ed all'Estero, cointeressenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società ed imprese, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio o che svolgano attività comunque complementare o integrativa di quella sociale.

Sono tassativamente escluse le attività di intermediazione mobiliare, di cui al D.Lgs. 58/98 e lo svolgimento in via prevalente delle attività di cui alla Legge 5 luglio 1991 n. 197, di conversione del D.L. 3 maggio 1991 n. 143, e successive modifiche ed integrazioni.

**TITOLO II****Capitale sociale - partecipazioni sociali - soci****Art. 5 - Capitale sociale, partecipazioni sociali, soci**

Il capitale sociale è di euro 47.000,00 (quarantasettemila virgola zerozero).

Sono soci pubblici della società:

- il "Comune di Cervia", con sede in Cervia, Piazza Garibaldi n. 1, codice fiscale 00360090393,
- la "Provincia di Ravenna", con sede in Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 2/4, codice fiscale 00356680397,
- la "Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Ravenna", con sede in Ravenna, viale Farini n. 14, codice fiscale 003612700390,

- "Consorzio Del Parco Regionale Del Delta Del Po Emilia Romagna", con sede in Comacchio (FE), via Cavour n. 11, codice fiscale 91007680381.

Sono soci privati:

- "Terme di Cervia e di Brisighella S.p.a.", con sede in Cervia, via Forlanini 16, codice fiscale 00135480390.

La maggioranza delle partecipazioni sociali deve essere detenuta dai soci pubblici.

La qualità di socio risulta esclusivamente dal Registro delle Imprese.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

#### **Art. 6 - Variazioni di capitale sociale**

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione assembleare, anche mediante conferimenti di beni in natura, di crediti o, comunque, di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Le partecipazioni sociali sono indivisibili e, di conseguenza, la società non potrà riconoscere che un solo possessore per ciascuna di esse.

Le partecipazioni sociali sono trasferibili solo con la preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo. Possono essere ammessi nuovi soci, fermo restando l'obbligo di mantenere la maggioranza di capitale in mano pubblica.

I soci enti pubblici, al fine di assicurare alla Società la partecipazione pubblica maggioritaria, si impegnano a non trasferire a terzi diversi da enti pubblici, in tutto o in parte, la loro partecipazione sociale, se tale trasferimento non garantisce il permanere del 51% (cinquantuno per cento) delle partecipazioni sociali in capo ai soci pubblici. Tale impegno resta valido fino allo scioglimento della società.

Per i soci pubblici le variazioni di capitale sono subordinate all'approvazione da parte degli organi competenti previsti dai rispettivi ordinamenti.

#### **Art. 7 - Versamenti dei soci**

I versamenti effettuati dai soci, nel rispetto della vigente normativa, sono infruttiferi, salvo diversa delibera assembleare.

#### **Art. 8 - Domicilio dei soci**

Per ogni rapporto con la Società, il domicilio dei soci si intende quello risultante dal Registro delle Imprese .

#### **Art. 9 - Alienazione di partecipazioni sociali**

I soci che intendano alienare in tutto od in parte le partecipazioni sociali possedute possono liberamente trasferirle a terzi, con le limitazioni di cui sopra, solo dopo averle preventivamente offerte agli altri soci in proporzione alle partecipazioni sociali da questi possedute.





Il socio che intenda alienare le partecipazioni sociali possedute dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata agli altri soci l'ammontare delle partecipazioni sociali da alienare, indicando il prezzo ed il nominativo dell'acquirente. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata senza che sia pervenuta comunicazione della volontà di esercitare la prelazione, le partecipazioni sociali saranno liberamente trasferibili.

#### **Art. 9 bis - Recesso**

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che ha determinato il recesso, o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ove l'iscrizione non sia richiesta. Detta trascrizione dovrà essere effettuata, a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo, entro cinque giorni dalla data della delibera.

### **Titolo III**

#### **Decisioni dei soci**

#### **Art. 10 - Decisioni dei soci**

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera assembleare. Le materie loro riservate sono quelle indicate come riservate alle decisioni dei soci in forma assembleare nell'art. 2479 c.c.

Sono inoltre riservate alla competenza dei soci le decisioni quando vi sia un conflitto di interessi tra l'organo amministrativo, o uno dei suoi componenti, e la società.

Ha diritto di intervenire all'assemblea ogni socio non moroso che sia iscritto nel Registro delle Imprese; il suo voto ha valore in misura proporzionale alla sua partecipazione alla società.

L'assemblea dei soci è convocata mediante comunicazione scritta, di cui sia assicurato il ricevimento, inviata a tutti i soci iscritti nel Registro delle Imprese a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

In caso di inattività o assenza dell'organo amministrativo, la comunicazione dovrà essere effettuata da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

La comunicazione dovrà essere effettuata almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Registro delle Imprese e dovrà indicare il giorno, luogo, ora dell'adunanza e materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè nell'ambito del territorio della regione Emilia Romagna o nelle città sede dei soci della società.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. In tal caso se gli amministratori e i sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società



nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

**Art. 11**

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' data facoltà di un maggior termine, non superiore comunque a centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2364 c.c.

Il socio potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società. In tale delega dovrà essere indicato il nome del delegato.

**Art. 12**

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da chi venga designato dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa e la validità delle deleghe.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, anche non socio.

**Art. 13**

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale stesso. Nei casi previsti dai numeri 4) et 5) del secondo comma dell'art. 2479, l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

**Titolo IV****Amministrazione****Art. 14**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri.

All'atto della nomina, l'assemblea determina la forma dell'organo amministrativo e nel caso il numero dei Consiglieri.

I soci pubblici costituiti da Enti Locali e/o Regioni possono designare sino ad un massimo di 5 (cinque) amministratori.

L'assemblea dei soci può assegnare all'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione dei compensi per l'opera da essi prestata in relazione alle funzioni svolte e alle relative responsabilità.

**Art. 15**

L'Amministratore Unico resta in carica per non oltre tre anni. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per il tempo che determinerà l'assemblea, anche a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni. Tutti gli amministratori sono rieleggibili e possono essere anche non soci.

Gli amministratori sono esonerati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

**Art. 16**

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i propri membri il Presidente.



Il Consiglio può nominare fra i suoi membri un Comitato Esecutivo, ovvero uno o più Amministratori delegati, determinando i limiti della delega.

**Art. 17**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè nel territorio della Regione Emilia Romagna o nelle città sede dei soci, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o lo richieda almeno un quarto dei Consiglieri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi, almeno cinque giorni liberi prima della riunione, ai consiglieri e, se nominati, ai Sindaci effettivi.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telefax, da spedirsi almeno un giorno libero prima della riunione.

Il Consiglio è comunque validamente riunito quando siano presenti tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi in carica, se nominati.

Il Consiglio nomina di volta in volta un segretario, anche estraneo.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

**Art. 18**

Il Consiglio, salvo quanto previsto al comma 4 dell'art.19, delibera con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

Il trasferimento di partecipazioni sociali e l'ammissione di nuovi soci richiedono la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

**Art. 19**

1. Qualora l'amministrazione sia affidata ad un Amministratore Unico, a questi spettano tutti i più ampi poteri occorrenti per l'amministrazione ordinaria della Società, e così in via esemplificativa quelli di:

- tenere e firmare la corrispondenza;
- assumere e licenziare personale;
- acquistare e vendere merci e beni mobili in genere;
- emettere note e fatture;
- procedere a revisioni e liquidazioni di conti;
- esigere somme e quant'altro comunque dovuto e da chiunque alla Società e per qualsiasi titolo; in particolare riscuotere vaglia postali e telegrafici, buoni, cheques ed assegni di qualunque specie e di qualsiasi ammontare, compresi i mandati



sopra le Tesorerie dello Stato, la Cassa Depositi e Prestiti, gli Uffici doganali e qualsiasi altra Cassa pubblica e privata;

- rilasciare di quanto riscosso quietanze e discarichi nelle forme richieste con esonero delle Casse solventi da ogni e qualsiasi responsabilità;
- compiere le normali operazioni bancarie e così: aprire conti anche affidati e chiuderli; depositare e ritirare somme, titoli e valori; emettere assegni sui conti correnti della società presso qualsiasi banca od istituto di credito anche allo scoperto, fino a concorrenza dei fidi accordati alla Società stessa; fare prelevamenti bancari; aprire cassette di sicurezza e disporre del loro contenuto;
- girare all'incasso, protestare e quietanzare effetti cambiari ed altri titoli all'ordine;
- emettere tratte sui debitori della Società;
- compiere ogni atto ed operazione presso la Cassa Depositi e Prestiti, la Banca d'Italia, le Dogane, le Poste e Telegrafi, i Telefoni, le Ferrovie dello Stato e le imprese di trasporto in genere, effettuando ritiri e spedizioni di merci, valori, pieghi, lettere raccomandate ed assicurate;
- fare e ritirare depositi cauzionali; consentire vincoli e svincoli di ogni specie;
- rappresentare la Società nei confronti di qualsiasi autorità amministrativa, politica, militare, fiscale e sindacale, regionale, provinciale, comunale, firmando istanze, ricorsi e reclami;
- stipulare contratti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione ed in particolare contratti di locazione, di trasporto, di assicurazione, di fornitura e di appalto anche con pubbliche amministrazioni;
- nominare procuratori, determinandone i poteri entro i limiti di quelli sopra elencati.

2. Per gli atti di straordinaria amministrazione ed in genere per tutti gli atti che importino acquisti, vendite e permuta di immobili, beni mobili registrati e mezzi agricoli, conferimento degli stessi in altre Società, assunzioni di mutuo e di finanziamenti, consensi, costituzioni, cancellazioni, riduzioni e restrizioni ipotecarie, emissione ed avallo di effetti, obbligazioni di qualunque natura ed assunzione di qualsiasi onere eccedente l'ordinaria amministrazione, sarà necessaria apposita delibera dell'assemblea dei soci che delibererà validamente col voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

3. Qualora l'amministrazione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, a questo spettano i più ampi poteri occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti che saranno ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea.

4. Le delibere aventi ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali e l'ammissione di nuovi soci richiedono la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

Art. 20



La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o agli Amministratori Delegati nei limiti che saranno determinati dal Consiglio.

**Art. 21**

L'organo amministrativo, qualora non abbia provveduto l'assemblea, può nominare Direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

**Titolo V****Organo di Controllo****Art. 22**

La società può nominare il Collegio Sindacale o il revisore. Nei casi previsti dalla legge la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dall'assemblea dei soci tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e gli emolumenti sono commisurati alle tariffe di legge in vigore.

**Titolo VI****Bilancio e Utili****Art. 23**

Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro i termini e con le forme di legge vigenti sarà compilato il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

**Art. 24**

Gli utili di bilancio, dedotta la riserva legale e salvo diversa deliberazione dell'assemblea, saranno distribuiti ai soci in proporzione al capitale da loro sottoscritto.

**Art. 25**

I dividendi non riscossi vanno prescritti a favore del fondo di riserva trascorsi cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

**Titolo VII****Scioglimento e Liquidazione****Art. 26**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea, ai sensi dell'art. 2487, nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e quali tra essi hanno la rappresentanza, determinando altresì i criteri per la liquidazione.

**Art. 27**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.